Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Sabato, 21 marzo 1931 - Anno IX** — **Numero 66**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-273; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacoparde Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3944. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 43. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino**, via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia. — Marzo 1931 - Anno IX (Fascicolo 3).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **480.**

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. **1952.**
Denominazione e scopi dell'Istituto sperimentale per il caseificio meridionale con sede a Caserta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 giugno 1922, n. 1251, che fonda in Napoli un Istituto sperimentale per il caseificio meridionale;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 739, e precisamente l'art. 13 del decreto stesso, che fissa la sede dell'Istituto suddetto in Caserta;

Vista la legge organica sulla produzione zootecnica, in data 29 giugno 1929, n. 1366;

Viste le deliberazioni n. 51 del Rettorato della provincia di Napoli, in data 18 dicembre 1929, e del Consiglio provinciale dell'economia di Napoli, in data 1° marzo 1930-VIII, con le quali viene determinato in L. 30.000, da ciascuno dei suddetti enti, il contributo annuo a favore dell'Istituto sperimentale caseario zootecnico di Caserta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto sperimentale per il caseificio meridionale, con sede a Caserta, assume la denominazione di « Istituto caseario zootecnico per il Mezzogiorno ».

Esso ha per iscopo:

a) effettuare indagini scientifiche e tecnologiche sul latte e sui suoi derivati, per dedurne pratiche e sicure conoscenze nell'interesse dell'industria lattiera del Mezzogiorno;

b) eseguire studi e ricerche sulla opportunità tecnica e sulla convenienza economica di eventuali nuovi indirizzi del caseificio meridionale;

c) tenere corsi periodici d'insegnamento teorico-pratico diretti alla formazione di abili maestranze per l'industria casearia e per l'industria zootecnica;

d) studiare tutti quei problemi zootecnici che sono connessi con la produzione del latte, le razze, l'alimentazione razionale, l'allevamento e la sanità del bestiame.

Per il conseguimento dei fini suddetti l'Istituto potrà provvedere alla creazione e alla conduzione di quegli impianti ed aziende che crederà, man mano, necessari.

Art. 2.

L'Istituto conserva il carattere, conferitogli dal decreto di fondazione, di ente morale consorziale autonomo, posto sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Al mantenimento dell'Istituto concorrono annualmente:

a) il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con lire 10.000, da prelevarsi sul capitolo 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1° luglio 1930-30 giugno 1931, e sui capitoli corrispondenti degli esercizi futuri; e con L. 25.000 da prelevarsi sul capitolo 37 del bilancio suddetto, e sui capitoli corrispondenti degli esercizi futuri;

b) la provincia di Napoli, con L. 30.000;

c) il Consiglio provinciale dell'economia di Napoli, con L. 30.000.

Art. 4.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione, composto di:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante della provincia di Napoli;

c) un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia di Napoli;

d) un rappresentante per ciascuno degli altri enti che eventualmente concorrano al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore a L. 10.000.

Il direttore dell'Istituto è membro di diritto del Consiglio ed ha altresì le funzioni di segretario.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti, nominati in sostituzione dei consiglieri venuti a cessare prima della scadenza del mandato, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice-presidente, nominato dal Consiglio.

Art. 5.

L'organico dell'Istituto è costituito dal direttore, da due assistenti, da personale tecnico inferiore, amministrativo e di servizio.

La nomina del direttore e degli assistenti viene fatta per pubblico concorso con l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento dell'Istituto.

Il personale tecnico inferiore, amministrativo e di servizio è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Art. 6.

Il direttore, gli assistenti e il personale amministrativo sono assicurati presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni alle condizioni che saranno determinate nel regolamento dell'Istituto caseario zootecnico.

Il personale tecnico inferiore e di servizio sarà a cura dell'Istituto iscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali con le norme di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Art. 7.

Il direttore presenta annualmente al Consiglio di amministrazione per l'esame e l'approvazione un rapporto sull'attività svolta dall'Istituto, il programma di azione da svolgere nell'anno successivo, nonchè il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Di tali documenti verrà trasmessa copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la superiore approvazione.

Art. 8.

Uno speciale regolamento, proposto dal Consiglio di amministrazione, e da approvarsi con decreto del Ministero dell'agricoltura e le foreste, di concerto con quello delle finanze, disciplinerà il funzionamento dell'Istituto, determinerà le attribuzioni del personale e ne fisserà la misura degli stipendi iniziali, degli assegni e degli aumenti successivi.

Esso stabilirà inoltre ulteriori disposizioni per il trattamento di quiescenza, e fisserà le norme disciplinari.

Art. 9.

Restano ferme le altre disposizioni portate dal R. decreto 11 giugno 1922, n. 1251, in quanto applicabili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 79. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **481.**

REGIO DECRETO 5 febbraio 1931, n. 225.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, sulla tutela del risparmio, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per l'interno, col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria (R. decreto 25 aprile 1929, n. 967), visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogati il regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43, modificato col R. decreto 13 novembre 1898, n. 541; il regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1305, per quanto ha riguardo ai Monti di pietà di prima categoria, e il R. decreto 26 settembre 1925, n. 1728.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 87. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria.

CAPO I.

Costituzione delle Casse di risparmio e delle Federazioni. Classificazione dei Monti di pietà nella prima categoria.

Art. 1.

Gli Istituti che si propongono i fini indicati dall'art. 1 della legge (Testo Unico 25 aprile 1929, n. 967), per acquistare la personalità giuridica e il titolo di Cassa di risparmio, ai sensi della legge medesima, debbono presentare al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste apposita istanza, corredata dei documenti indicati negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le Casse di risparmio istituite da Associazioni di persone devono unire all'istanza:

a) l'atto costitutivo e lo schema di statuto, entrambi risultanti da atto pubblico e contenenti le determinazioni prescritte dagli articoli 2 e 3 della legge e dal presente regolamento;

b) il certificato dell'eseguito deposito presso la Cassa dei Depositi e Prestiti o presso l'Istituto di emissione del primo fondo di dotazione della Cassa nella somma stabilita dall'atto costitutivo e dallo statuto, che non dev'essere inferiore a L. 1.000.000, giusta l'art. 4 della legge.

Art. 3.

La Cassa fondata da un Corpo Morale o col suo concorso, deve esibire, insieme all'istanza:

a) una copia autentica delle deliberazioni in forza delle quali è costituita la Cassa, prese dagli organi che hanno la rappresentanza legale del Corpo Morale, e approvate dall'Autorità competente in conformità della legge che lo governa;

b) lo schema di statuto della Cassa, approvato nelle forme suddette, contenente le determinazioni prescritte dall'art. 5 della legge e dal presente regolamento;

c) il certificato dell'eseguito deposito presso la Cassa dei Depositi e Prestiti o presso l'Istituto di emissione del primo fondo di dotazione della Cassa come alla lettera *b*) dell'articolo precedente.

Art. 4.

Gli atti e le deliberazioni per la costituzione delle Casse di risparmio, oltre le prescrizioni indicate dall'art. 2 della legge, debbono determinare:

1° il primo fondo di dotazione della Cassa, costituito in denaro nella misura non inferiore a lire 1.000.000, ed i modi con i quali è raccolto;

2° i tempi, i modi e la misura del rimborso del fondo di prima dotazione, dopo la formazione della massa di rispetto, alle persone e ai Corpi Morali che lo hanno fornito, quando tale rimborso sia pattuito;

3° la costituzione del patrimonio separato e dell'amministrazione distinta da quelli dell'ente fondatore, quando questo sia un Corpo Morale;

4° le istituzioni di carattere economico delle quali la Cassa avrà la gestione, indicando esattamente i mezzi, i fini ed il modo di essere delle medesime, e altresì i titoli da cui esse hanno origine.

Art. 5.

Il Ministero ha facoltà di domandare tutti i documenti necessari a chiarire la situazione giuridica dell'ente che si vuole istituire e l'adempimento delle disposizioni della legge. Esso ha altresì la facoltà di proporre tutte le modificazioni e le varianti allo schema di statuto e all'atto costitutivo, che ravviserà necessarie per renderli conformi alla legge e alle disposizioni del presente regolamento e a tutela dell'interesse pubblico.

Art. 6.

Avvenuta la pubblicazione del Regio decreto di istituzione di una Cassa di risparmio nella *Gazzetta Ufficiale*

del Regno, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste consente lo svincolo del deposito di cui alla lettera b) dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 7.

Il Regio decreto di istituzione, l'atto costitutivo e lo statuto della Cassa di risparmio, sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* degli atti riguardanti le Casse di risparmio e i Monti di pietà di prima categoria e le loro Federazioni.

Art. 8.

Il riconoscimento dei caratteri richiesti dall'art. 1 della legge perchè un Monte di pietà possa essere dichiarato di prima categoria, sarà fatto con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste di concerto con quello per l'Interno.

L'esistenza di una sezione di credito presso un Monte di pietà non è di per sè elemento sufficiente perchè esso possa essere riconosciuto di prima categoria.

Art. 9.

I Monti di pietà classificati di prima categoria potranno essere trasferiti alla seconda categoria quando, per qualsiasi ragione, siano venute a mancare le condizioni richieste dall'art. 1 della legge.

Tale trasferimento sarà disposto nelle forme previste dall'art. 7, primo comma del presente regolamento, su richiesta dell'Istituto interessato o anche d'ufficio.

Art. 10.

Mediante decreto Reale su proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, di concerto con quello delle Finanze, le Casse di nuova istituzione e i Monti di pietà riconosciuti di prima categoria sono ammessi a far parte della Federazione territoriale già esistente.

È in facoltà del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di sospendere l'ammissione suddetta, durante il quinquennio di cui all'art. 13 della ricordata legge, decorrente dalla data di istituzione della nuova Cassa o dalla classificazione in prima categoria del Monte di pietà.

CAPO II.

Fusione degli Istituti.

Art. 11.

I provvedimenti stabiliti dagli articoli 12, 13 e 14 della legge per la fusione obbligatoria o facoltativa degli Istituti che abbiano rispettivamente raccolto depositi per meno di cinque milioni di lire o per meno di dieci milioni di lire si intendono applicabili anche a quegli Istituti che siano venuti o vengano a trovarsi in tali condizioni posteriormente alla data prevista nella legge e a quella dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12.

La designazione, fatta per decreto Reale, ai sensi dell'art. 14 della legge, dell'Istituto col quale altri Istituti minori debbano essere fusi, ha carattere di obbligatorietà anche per l'Istituto designato, che dovrà curare, entro il termine che potrà essergli assegnato dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, la esecuzione dei provvedimenti necessari per l'attuazione della fusione.

CAPO III.

Amministrazione.

Art. 13.

Non possono assumere l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, ai sensi dell'art. 6 della legge, l'Amministrazione Comunale o l'Amministrazione Provinciale o i componenti delle medesime, rispettivamente nel Comune o nella Provincia nei quali ha sede e opera l'Istituto interessato e neppure coloro che siano in lite con l'Istituto.

Non possono inoltre assumere l'Amministrazione degli Istituti coloro che facciano parte in qualità di amministratori, di sindaci o di impiegati di altri Istituti di credito che siano concorrenti Non sono da considerare come Istituti concorrenti quelli dei quali le singole Casse di risparmio od i Monti di pietà siano partecipanti.

Le persone, elette o nominate all'ufficio di amministratori o di sindaci degli Istituti e delle Federazioni, le quali all'atto della elezione o della nomina hanno obbligazioni con essi, debbono estinguerle entro sei mesi dal giorno in cui assumono l'ufficio, o alla scadenza delle obbligazioni stesse quando essa sia minore di tale termine. Decorso questo termine, gli amministratori o i sindaci che non abbiano adempiuto a tale obbligo decadranno dall'ufficio.

La decadenza è proclamata dal Consiglio d'amministrazione, il quale ne deve riferire all'assemblea dei soci nella prima adunanza, od all'ente che aveva eletto il consigliere o il sindaco decaduto affinchè provvedano alla sostituzione. Qualora il Consiglio di amministrazione non pronunci la decadenza, vi provvederà d'ufficio il Ministero.

Art. 14.

Agli effetti della determinazione del numero dei membri componenti delle Amministrazioni dei Monti di pietà di prima categoria, giusta il disposto dell'art. 10 della legge, si terrà conto esclusivamente delle risultanze del censimento ufficiale.

Art. 15.

Le amministrazioni dei Monti di pietà di prima categoria, durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla fine di ogni quadriennio. I membri che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause nel corso del quadriennio, saranno sostituiti con altri di nomina governativa o eletti dai Corpi dai quali i primi ripetevano la loro nomina. Essi durano in carica per il resto del quadriennio, e decadono, con gli altri membri, alla fine del quadriennio stesso.

I membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 16.

Cessano di far parte dei Consigli di amministrazione delle Federazioni coloro che decadono dall'ufficio di amministratori dell'Istituto che rappresentano.

Art. 17.

La medaglia di presenza, consentita in via eccezionale dall'art. 21 della legge, può essere assegnata soltanto dagli Istituti che amministrino un capitale (depositi e patrimonio) di almeno 10.000.000 di lire e dev'essere limitata ai giorni di servizio dei consiglieri di turno ed alle adunanze effettive del Consiglio di amministrazione.

Anche ai Consiglieri di amministrazione delle Federazioni può essere assegnata una medaglia di presenza, oltre il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta.

CAPO IV.

Statuti - Gestione.

Art. 18.

Lo statuto delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria deve, in relazione alle norme prescritte dall'art. 3 e alle altre disposizioni della legge, determinare:

1° *rispetto ai depositi*:

a) la misura minima dei versamenti e il limite, ove si intenda stabilirlo, oltre il quale il credito di ciascun libretto nominativo cessa di essere fruttifero;

b) il limite massimo e minimo di ciascun versamento, e il limite del credito fruttifero per i depositi fatti nella categoria speciale di libretti ai sensi dell'art. 23 della legge;

c) i caratteri distintivi dei depositi a titolo di risparmio e di quelli in conto corrente;

d) le norme per le determinazioni del saggio di interesse sui depositi ordinari e straordinari e del saggio più alto su quelli della categoria speciale di libretti, di cui alla lettera *b*), quando questa sia stata creata;

2° *rispetto ai libretti*:

a) la forma della loro emissione, se cioè siano nominativi, al portatore o nominativi ma pagabili al portatore;

b) le norme speciali, consentite dall'art. 25 della legge, che l'Istituto intendesse stabilire per facilitare l'emissione dei duplicati dei libretti che rappresentano un deposito non superiore a 100 lire;

c) quando s'intenda istituire una categoria speciale di libretti nominativi, ai sensi dell'art. 23 della legge, la designazione degli Istituti di beneficenza e delle classi di persone che potranno giovarsene e la proporzione di questa categoria di libretti con l'ammontare complessivo dei depositi raccolti;

3° *rispetto ai rimborsi*:

a) la misura massima delle somme rimborsabili a vista;

b) i termini per i rimborsi di somme maggiori;

4° *rispetto all'amministrazione*:

a) se le funzioni di direttore assunte da uno degli amministratori saranno gratuite o daranno diritto a compenso. e l'ammontare di esso;

b) l'ammontare delle medaglie di presenza, nel caso che siano consentite ai termini dell'art. 21 della legge;

5° *rispetto all'impiego*:

a) la enumerazione precisa e completa dei modi nei quali potranno essere impiegati i capitali amministrati.

I riporti e le anticipazioni possono essere effettuati solo su titoli di Stato, garantiti dallo Stato, azioni dell'Istituto di emissione e cartelle fondiarie e altri titoli a queste per legge equiparati secondo un elenco approvato con Decreto da emanarsi dal Ministro delle Finanze e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste.

Entro un anno dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere estinti i riporti eventualmente in essere su titoli diversi dai predetti.

Nessun impiego potrà essere consentito dal Consiglio d'amministrazione che non si trovi indicato nello statuto.

Nella determinazione e nella scelta dei modi di impiego suddetti si deve curare che gli impieghi presentino i requisiti della sicurezza e facile realizzazione;

b) la proporzione massima con l'ammontare complessivo delle attività amministrate (patrimonio e depositi) dei mutui e conti correnti con ipoteca;

c) la proporzione massima coll'ammontare complessivo delle attività amministrate (patrimonio e depositi) degli impieghi o mutui a Corpi morali;

6° *rispetto all'attribuzione degli utili netti*:

a) la destinazione dei tre decimi degli utili non attribuiti alla formazione e all'aumento della massa di rispetto;

b) la parte di utili e la destinazione di essa, dopo che la massa di rispetto ha raggiunto il limite fissato dall'articolo 35 della legge;

7° *rispetto alla riforma e alle modificazioni dello statuto*:

a) i casi nei quali la riforma può essere promossa da una minoranza dell'Assemblea dei soci; le proporzioni della minoranza rispetto al numero totale dei soci, e le norme regolatrici dell'esercizio di tale iniziativa;

b) i casi e le norme di riforma e di modificazioni per le Casse di fondazione mista.

Art. 19.

Tra le istituzioni di beneficenza, in favore delle quali può essere istituita la categoria speciale di libretti nominativi di cui all'art. 23 della legge, sono comprese anche quelle di carattere assistenziale ed educativo.

Nelle classi di persone, alle quali può essere assicurato il detto vantaggio, debbono comprendersi tutti coloro che attendono a lavori manuali o prestano servizio ad opera o giornata o che dimostrino di possedere retribuzioni di carattere continuativo non superiori alle lire ottomila annue nette da imposte.

I Monti di pietà di prima categoria potranno ammettere al beneficio di cui al presente articolo i pignoranti, quando i loro depositi a risparmio siano espressamente destinati al riscatto dei pegni.

La proporzione dei libretti di questa categoria speciale non può oltrepassare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi.

Art. 20.

I depositi in conto corrente debbono essere specificatamente distinti da quelli a risparmio, per la forma e per le indicazioni del libretto, per le norme dei rimborsi con *chèques* a vista e a termine e per la misura dell'interesse.

Art. 21.

Lo statuto di ciascun Istituto determinerà le modalità secondo le quali potrà essere fatta l'opposizione stabilita dall'art. 27 della legge.

Art. 22.

L'autorizzazione per l'apertura di nuove filiali da parte di Casse di risparmio e di Monti di pietà di prima categoria, di cui all'art. 19 della legge, deve essere richiesta, con motivata domanda, direttamente al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Art. 23.

Le Casse di risparmio e i Monti di pietà di prima categoria debbono tenere, oltre agli altri libri di contabilità, il libro giornale nel quale siano registrate quotidianamente tutte le operazioni dell'Istituto. Esse debbono fare annualmente e nel termine stabilito dai rispettivi statuti per la

compilazione dei rendiconti, l'inventario dell'attivo e del passivo.

Il giornale può anche essere tenuto, in forma riassuntiva, purchè in tal caso la descrizione analitica dei fatti amministrativi risulti da libri speciali corrispondenti alle varie categorie di operazioni dell'Istituto. Gli elementi dell'attivo e del passivo dei quali non possano nell'inventario riprodursi le particolarità vi saranno enunciati sinteticamente facendo però richiamo ai relativi registri computistici.

I rendiconti annuali, le situazioni semestrali e gli inventari debbono essere firmati dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, dai Sindaci, dal Direttore e dal Ragioniere.

Gli Istituti suddetti debbono inoltre tenere un registro nel quale siano trascritti i verbali delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione, firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal Segretario, con facoltà ai consiglieri intervenuti di fare ivi constare il loro eventuale dissenso.

Un altro registro debbono tenere le Casse di risparmio fondate da Società per trascrivervi le deliberazioni delle Assemblee dei soci, le quali saranno firmate dal Presidente e dal Segretario.

Per il libro giornale, per quello degli inventari e per i registri delle deliberazioni di cui al presente articolo, dovranno osservarsi le disposizioni degli articoli 23 e 25 del Codice di Commercio.

Art. 24.

Gli Istituti hanno facoltà di stabilire speciali regolamenti interni per l'ordinamento dei propri servizi e per il loro funzionamento.

Tali regolamenti e le loro successive modificazioni debbono essere comunicati al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Art. 25.

I Monti di pietà classificati di prima categoria in esecuzione della legge (Testo Unico), possono essere rappresentati o difesi dalla Avvocatura dello Stato in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'Autorità giudiziaria, Collegi arbitrali e giudiziari speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi alla Avvocatura dello Stato dai Monti di pietà di prima categoria saranno liquidati a norma di legge.

Art. 26.

Non si applicano ai Monti di pietà di prima categoria gli articoli 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, capoverso secondo, 28, 29, 31, capoverso secondo e terzo, 32, 35, 40, 46, 48, 64, 65, 66, 73, capoverso secondo, 76 capoverso secondo, 99, 100, 101 del regolamento 14 maggio 1899, n. 185, per la esecuzione della legge 4 maggio 1898, n .169, sui Monti di pietà e non sono altresì applicabili gli articoli del regolamento predetto nella parte in cui è fatto richiamo all'Autorità tutoria o prefettizia.

Art. 27.

Lo statuto di ciascuna Federazione deve stabilire:

a) le norme relative al Consiglio di amministrazione;

b) le norme per il funzionamento della Federazione;

c) la misura del fondo comune di garanzia di cui all'art. 18 della legge;

d) gli scopi particolari che la Federazione si propone di conseguire nell'ambito della legge.

Art. 28.

Ciascuna Federazione deve tenere un registro nel quale siano trascritti i verbali delle adunanze dei Consigli di amministrazione, firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario. Detti verbali debbono essere inviati in copia al Ministero nel termine di 15 giorni dalla data della riunione.

La Federazione deve inoltre tenere un registro nel quale ha l'obbligo di trascrivere qualsiasi relazione fatta alla Federazione dai sindaci da essa nominati presso gli Istituti federati.

Le relazioni stesse devono essere conservate in originale presso la Segreteria della Federazione.

CAPO V.

Vigilanza governativa.

Art. 29.

La vigilanza sugli Istituti è esercitata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per mezzo dell'esame delle situazioni semestrali dei conti, dei rendiconti annuali e degli altri documenti prescritti dal presente regolamento, e per mezzo di ispezioni eseguite dagli ispettori del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e in tutti quegli altri modi che, a seconda delle evenienze, si renderanno opportuni.

Inoltre, quando risulti che il Consiglio di amministrazione di un Istituto o l'Assemblea dei soci di una Cassa di risparmio abbiano preso una deliberazione contraria alla legge, al presente regolamento, allo statuto o ai propri regolamenti interni in vigore al momento della deliberazione, il Ministero promuoverà, mediante decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento della deliberazione stessa.

In tal caso il Ministero deve avvertire l'Istituto che è in corso il provvedimento di annullamento e che intanto rimane sospesa l'esecuzione della deliberazione.

Art. 30.

Le ispezioni sono ordinarie o straordinarie. Esse debbono mirare in particolar modo all'accertamento:

1° della corrispondenza dei libri e registri dell'Istituto con le situazioni semestrali e con i rendiconti annuali;

2° dei titoli di credito, dei valori e del danaro risultanti dalle scritture;

3° dell'osservanza delle disposizioni della legge, del presente regolamento e dello statuto rispetto ai depositi, ai modi di impiego, al fondo di riserva;

4° del buon andamento generale dei servizi amministrativi e contabili dell'Istituto.

L'Ispettore nella verifica del portafoglio deve determinare lo stato delle cambiali in sofferenza e l'entità delle cambiali riscontate presso terzi, nonchè porre speciale avvertenza alle ripetute integrali rinnovazioni delle cambiali, nei casi in cui queste siano ammesse dallo statuto.

Art. 31.

Ogni ispezione deve essere iniziata nel giorno stesso in cui i funzionari incaricati di compierla si presentano all'Istituto, dovrà continuare senza interruzione nei giorni successivi fino al suo compimento con quelle precauzioni che i funzionari stessi crederanno necessarie per assicurarne il risultato.

Nell'eseguire le ispezioni si deve aver riguardo alle esigenze del pubblico servizio dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto interessato e il Direttore di esso o coloro che li rappresentano sono ob-

bligati a fornire tutte le spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dai funzionari che hanno l'incarico della ispezione e debbono fare assistere alla ispezione il capo dei servizi ai quali si riferisce il riscontro.

Art. 32.

I risultati di ogni ispezione debbono essere accertati per mezzo di processo verbale. Qualora sorga contestazione fra i funzionari governativi e i rappresentanti degli Istituti, deve farsene particolareggiata menzione nel verbale. Esso deve essere sottoscritto da tutti gli interessati ciascuno dei quali è libero di farvi inserire le dichiarazioni che ritenesse opportune.

Quando dalla ispezione risultino fatti che costituiscano le contravvenzioni previste dall'art. 50 della legge verrà per essi steso un processo verbale separato che dovrà essere trasmesso dal Ministero alla Autorità Giudiziaria.

Il processo verbale della ispezione deve essere spedito entro 5 giorni dalla chiusura di essa al Ministero, insieme con una relazione nella quale l'Ispettore esporrà le sue osservazioni e i suoi giudizi intorno all'andamento dell'Istituto, alle cause degli inconvenienti che fossero accertati e ai provvedimenti necessari per rimuoverli.

Le irregolarità gravi che possono dar luogo a provvedimenti di carattere urgente debbono essere dall'Ispettore denunziate immediatamente.

Una copia del processo verbale della ispezione viene rilasciata all'Amministrazione dell'Istituto, agli effetti dell'articolo 41 secondo alinea della legge.

Il processo verbale deve essere presentato al Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza, che dovrà essere convocata d'urgenza se dalla ispezione siano risultati fatti gravi.

Devono inoltre essere presentate al Consiglio di amministrazione le osservazioni del Ministero che i risultati della ispezione abbiano provocato.

Art. 33.

I Prefetti, quando hanno motivo per ritenere che un Istituto devii dalle norme del suo statuto o violi le disposizioni della legge, del presente regolamento, dei propri regolamenti interni ovvero sia per venir meno ai suoi obblighi, debbono avvertire immediatamente il Ministero, il quale potrà affidare ad essi l'incarico di far eseguire presso gli Istituti le ispezioni e i riscontri che reputasse necessari.

Art. 34.

Il Commissario Regio o il Commissario straordinario nei casi rispettivamente di scioglimento o di sospensione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 42 della legge, possono, nell'assumere l'amministrazione dell'Istituto, sospendere il rimborso dei depositi per un periodo non maggiore di 15 giorni. Tale provvedimento potrà essere prorogato per altri 15 giorni con l'approvazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Per gli atti che eccedono i limiti di conservazione del patrimonio e di ordinaria amministrazione il Commissario Regio e il Commissario straordinario debbono conseguire la preventiva approvazione Ministeriale.

Art. 35.

Appena composto il nuovo Consiglio di amministrazione il Commissario Regio o straordinario lo convoca per dichiararlo costituito e immetterlo nell'esercizio delle funzioni, con la consegna dell'Ufficio, dei titoli, valori e numerario esistenti in cassa. Di tutto ciò è steso processo verbale sottoscritto dagli intervenuti, in triplice esemplare, di cui uno è depositato nell'archivio dell'Istituto, uno è inviato al Ministero e uno rimane presso il Commissario che ha effettuato le consegne.

Art. 36.

Nel caso in cui si verifichi la perdita della metà del patrimonio prevista dall'art. 43 della legge, il Ministero, prima di promuovere il decreto di scioglimento e di liquidazione dell'Istituto, può ordinare la convocazione d'urgenza dell'Assemblea dei soci per interpellarla se intenda ricostituire il capitale, ai sensi della legge suddetta; eguale interpellanza può rivolgere agli Enti fondatori allorchè l'Istituto è stato fondato da Corpi morali o col concorso di essi.

Art. 37.

Se viene stabilito di ricostituire il capitale, il Ministero ne determinerà la misura, tenendo conto dell'ammontare del patrimonio distrutto e della somma dei depositi: in nessun caso il capitale ricostituito dovrà essere inferiore ad un milione di lire. Della sua ricostituzione dev'essere fornita la prova al Ministero prima della scadenza del termine di un mese fissato dall'art. 43 della legge.

Art. 38.

La situazione dei conti deve essere trasmessa al Ministero entro i primi 15 giorni del mese successivo alla fine del semestre a cui la situazione si riferisce. Essa deve produrre le risultanze di ciascun conto dell'azienda: cioè patrimonio, depositi, impieghi, spese, ecc.

Con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste è stabilito il modello a cui deve essere conformata la situazione semestrale suddetta, la quale deve essere certificata conforme alla verità con dichiarazione sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal Consigliere che ne fa le veci, dai Sindaci, dal Direttore e dal Ragioniere dell'Istituto.

Le situazioni dei conti degli Istituti, al 31 dicembre di ciascun anno, sono pubblicate in apposito Bollettino.

Art. 39.

I rendiconti annuali da trasmettersi al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste debbono rappresentare una chiara e fedele esposizione della gestione dell'Istituto; cioè: il movimento particolareggiato dei depositi, distinti secondo le varie categorie di essi; gl'impieghi secondo i diversi modi consentiti dallo statuto; gli utili conseguiti; le perdite subìte, con l'indicazione delle cause, le spese di ogni sorta sostenute nell'esercizio; la ripartizione degli utili netti. Il rendiconto suddetto deve essere corredato di una relazione del Consiglio di amministrazione che illustri le cifre in esso esposte e dia conto dell'andamento dell'Istituto e della gestione delle altre istituzioni da esso dipendenti.

Il rendiconto deve essere inviato nel termine di un mese dalla data di approvazione, la quale dovrà aver luogo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 40.

Quando gli Istituti non trasmettono la situazione semestrale e il rendiconto annuale nei termini stabiliti dai due articoli precedenti, il Ministero ha facoltà di inviare presso di essi un Ispettore per compilare d'ufficio i detti documenti.

Art. 41.

Con decreto Reale sarà stabilito il contributo degli Istituti alle spese occorrenti per la pubblicazione dei loro atti e delle loro situazioni.

Art. 42.

La vigilanza sulle Federazioni di Casse di risparmio e di Monti di pietà di prima categoria è affidata al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste che la esercita per mezzo dell'esame delle deliberazioni dei Consigli federali e per mezzo di ispezioni eseguite da funzionari del Ministero, e in tutti quegli altri modi che, a seconda delle evenienze, si renderanno opportuni.

Art. 43.

Le Federazioni debbono comunicare tempestivamente al Ministero gli ordini del giorno delle adunanze consiliari alle quali il Ministero stesso ha facoltà di fare assistere un proprio funzionario.

Qualora risulti che il Consiglio di amministrazione di una Federazione abbia preso una deliberazione contraria alla legge, al presente regolamento o allo statuto federale, il Ministero promuoverà mediante decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento della deliberazione medesima.

Quando risulti che nel funzionamento di una Federazione si siano verificate gravi irregolarità, il Ministero ha facoltà di promuovere mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Federazione e la nomina di un Commissario.

In caso di urgenza, il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste può, con suo decreto, sospendere dall'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio federale e affidare temporaneamente la gestione della Federazione ad un Commissario straordinario, con le stesse norme stabilite per le Casse di risparmio e i Monti di pietà di prima categoria dall'art. 42 della legge.

CAPO VI.

Liquidazione.

Art. 44.

Quando con Regio decreto sia ordinata la liquidazione di un Istituto, il Ministero, sentito il Consiglio della Federazione alla quale l'Istituto appartiene, nomina il liquidatore e fissa il giorno e l'ora in cui i depositanti e gli altri creditori di esso, entro 20 giorni dalla data del decreto di liquidazione, debbono adunarsi per la nomina dei membri di una Commissione di sorveglianza dei quali stabilisce il numero.

Art. 45.

Nell'assumere l'ufficio il liquidatore deve conformarsi alle prescrizioni dell'art. 200 del Codice di Commercio.

Alla formazione dell'inventario e del bilancio assiste un Ispettore del Ministero.

Art. 46.

Agli amministratori, che cessano dal mandato per effetto della nomina del liquidatore, sono applicabili le disposizioni degli articoli 211 e 212 del Codice di Commercio.

Art. 47.

I liquidatori non possono intraprendere alcuna nuova operazione: contravvenendo a questo divieto sono responsabili personalmente delle operazioni intraprese.

Le facoltà dei liquidatori, in quanto non è altrimenti stabilito nel presente regolamento, sono quelle indicate nell'art. 203 del Codice di Commercio per i liquidatori delle Società commerciali.

Art. 48.

Per essere ammessi all'adunanza, i depositanti debbono dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione dei loro libretti, se questi sono al portatore. Anche gli altri creditori dell'Istituto debbono fornire la dimostrazione di tale loro qualità. Il liquidatore deve accertare la identità dei depositanti, i libretti dei quali sono nominativi.

Gli Istituti di credito e i Corpi morali, i quali siano creditori dell'Istituto, debbono indicare in iscritto al liquidatore il nome della persona che li rappresenterà nell'adunanza dei creditori.

I depositanti chiamati a far parte della Commissione, i quali siano possessori di libretti al portatore, debbono convertirli in libretti nominativi o depositarli presso l'Istituto finchè durano in ufficio.

Decade dall'ufficio di membro della Commissione di vigilanza quello fra gli eletti dall'Assemblea dei depositanti e degli altri creditori che cessi di essere creditore dell'Istituto o venga a trovarsi nei casi di incompatibilità stabiliti dal successivo art. 49.

Se la Commissione è composta di cinque membri o meno, il liquidatore provvederà alle vacanze verificatesi per qualsiasi motivo fra i rappresentanti dei depositanti e degli altri creditori, convocandone entro otto giorni l'adunanza affinchè proceda, con le forme e le limitazioni determinate dal successivo art. 49, alla sostituzione dei membri mancanti. Se è composto di più di cinque membri, si procede con le stesse norme alla surrogazione, soltanto nel caso che i membri mancanti siano due o più.

Nello stesso termine si provvederà alla surrogazione del rappresentante delegato dall'Ente fondatore o dall'Assemblea dei soci, che venga a cessare dall'ufficio; il liquidatore curerà di dare immediato avviso dell'avveratasi mancanza agli interessati affinchè provvedano, ai termini del successivo articolo 49, alla surrogazione.

Art. 49.

La Commissione di sorveglianza è composta di non meno di tre membri e non più di nove, uno dei quali sarà un rappresentante delegato dall'Ente fondatore o dall'Assemblea dei soci e gli altri saranno eletti a maggioranza relativa fra i depositanti e gli altri creditori dell'Istituto in un'adunanza di essi, convocata e presieduta dal liquidatore.

Il liquidatore deve subito notificare agli eletti la loro nomina.

Sono incompatibili con l'ufficio di membri della Commissione coloro che abbiano obbligazioni di qualsiasi natura o liti con l'Istituto.

Non sono ammessi alla votazione i depositanti e gli altri creditori che abbiano un credito di cinquanta lire o meno. Quando il numero dei depositanti sia superiore a tremila il Ministero, sentito il Consiglio di Stato, nell'indire le elezioni della Commissione di sorveglianza, stabilisce la misura del credito minimo occorrente per partecipare alla votazione. In nessun caso possono essere esclusi da essa coloro che abbiano un credito superiore alle lire 500.

Art. 50.

Entro 5 giorni dalla notificazione della nomina, i membri della Commissione di sorveglianza debbono eleggere il Presidente e darne notizia al Ministero.

Il Presidente rappresenta la Commissione nelle sue relazioni col liquidatore e col Ministero.

Se il Presidente è impedito, ne fa le veci quello fra i commissari che fu nominato col maggior numero di voti.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti, secondo le disposizioni dell'art. 359 del Codice di Procedura Civile.

In caso di parità di voti, ha prevalenza quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il liquidatore interviene con voto consultivo alle sedute della Commissione, le cui deliberazioni sono trascritte in apposito registro da tenersi a norma dell'art. 23 del presente regolamento.

Art. 51.

La Commissione di sorveglianza decide sulle proposte del liquidatore concernenti:

a) l'alienazione a trattativa privata degli immobili di proprietà dell'Istituto dopo aver infruttuosamente sperimentata l'asta;

b) le transazioni e i compromessi con i debitori;

c) il metodo di riscossione delle cambiali;

d) l'alienazione dei titoli, valori e mobili di pertinenza dell'Istituto;

e) il riscatto e la vendita dei valori dati in pegno;

f) l'assunzione per conto della liquidazione di obbligazioni cambiarie e la contrattazione di mutui.

Essa può essere interpellata dal liquidatore sopra altri affari concernenti la liquidazione e può deliberare che siano promossi gli atti di esecuzione dei beni mobili ed immobili di debitori che non siano stati escussi ancora dal liquidatore.

Art. 52.

Ciascuno dei membri della Commissione di sorveglianza ha facoltà illimitata di esaminare i registri e le carte riguardanti l'amministrazione della liquidazione e di fare riscontri di cassa.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di chiedere al Ministero i provvedimenti che reputa opportuni nell'interesse dei creditori dell'Istituto.

Art. 53.

Le deliberazioni della Commissione di sorveglianza debbono essere trasmesse al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste entro due giorni da quello dell'adunanza in cui furono prese.

Il Ministero ha facoltà di sospendere, nei 5 giorni dall'arrivo del verbale, l'esecuzione di quelle deliberazioni che fossero contrarie alla legge o ai legittimi interessi della liquidazione.

Art. 54.

La Commissione di sorveglianza deve radunarsi almeno due volte al mese, ma il Presidente può convocarla qualunque volta lo stimi opportuno.

Art. 55.

Ogni mese il liquidatore deve riferire al Ministero sull'andamento della liquidazione e sullo stato di essa secondo le norme che il Ministero stesso gli prescriverà. Egli deve inoltre compilare e trasmettere al Ministero la situazione semestrale dei conti e se la liquidazione si potrae oltre la durata di un esercizio, il liquidatore deve compilare e trasmettere anche il bilancio consuntivo nelle forme prescritte dallo statuto dell'ente, unitamente ad una relazione illustrativa.

Art. 56.

Il liquidatore deve depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso l'Istituto di emissione tutte le somme che verrà realizzando dalla liquidazione dell'attivo, ritenendo soltanto quanto occorre per i bisogni giornalieri del servizio.

Il Ministero stabilirà il massimo della somma che può rimanere presso l'ente e designerà presso quale dei due predetti Istituti debbano essere depositate le somme disponibili.

Ciascun deposito sarà denunziato dal liquidatore al Ministero e alla Commissione di sorveglianza, la quale ne prenderà atto nei processi verbali delle sue adunanze, richiamandovi il documento che fa fede dell'eseguito deposito.

Il Ministero, di sua iniziativa o sopra proposta del liquidatore o della Commissione di sorveglianza, può anche prescrivere che siano depositati presso l'Istituto di emissione, i titoli e i documenti di proprietà dell'Ente.

Le somme e i titoli non possono essere ritirati senza il voto della Commissione di sorveglianza e l'autorizzazione del Ministero.

Art. 57.

Qualora dal realizzo di tutte le attività dell'Istituto in liquidazione risulti che non possano essere integralmente soddisfatti i creditori, la Federazione alla quale l'Istituto stesso appartiene è tenuta a provvedere, per il solo rimborso dei depositi, sino a concorrenza dell'intero fondo comune di garanzia di cui all'art. 18 della legge.

Art. 58.

A misura che vengono realizzandosi le attività dell'Istituto, il liquidatore può, sentita la Commissione di sorveglianza e con l'autorizzazione del Ministero, disporre parziali distribuzioni ai depositanti e agli altri creditori chirografari.

A tale uopo il liquidatore formerà il bilancio alla data in cui si riferisce la ripartizione e lo stato di ripartizione, indicando in quest'ultimo la quota percentuale spettante a ciascun creditore e la somma rispettiva del credito.

Art. 59.

Il bilancio e lo stato di ripartizione parziale o finale formati dal liquidatore, sono approvati dal Ministero, dopo di che sono depositati al Tribunale Civile e pubblicati nelle forme stabilite dall'art. 94 del Codice di Commercio.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nel giornale degli Annunzi giudiziari i creditori e i soci possono proporre i loro reclami con atto depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile e del deposito è data notizia nel detto giornale.

Trascorsi 15 giorni oltre i 30 assegnati per proporre i reclami, questi devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale i creditori e i soci hanno diritto d'intervenire e la sentenza pronunziata fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Art. 60.

Decorso il detto termine senza che siano stati proposti reclami e regolarmente proseguito il giudizio, il bilancio e lo

stato di ripartizione s'intendono approvati da tutti i creditori e dai soci, e il liquidatore, salvo la distribuzione dell'attivo, è liberato.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta dell'ultima ripartizione tiene luogo di approvazione del conto e della divisione.

Art. 61.

Il fondo disponibile, dopo aver rimborsato integralmente tutti i depositi con gl'interessi corrispondenti e soddisfatte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Istituto, viene diviso in parti proporzionali a ciascuna quota o azione del fondo di dotazione, e rimborsato ai soci o agli enti fondatori, nei limiti della somma rispettivamente da essi versata, salvo che lo statuto dell'ente non disponga in modo diverso.

Quando il fondo di dotazione sia stato rimborsato prima della liquidazione, o quando, eseguito il rimborso di cui sopra, rimanga un fondo disponibile, questo è erogato secondo le prescrizioni dello statuto o delle tavole di fondazione.

Art. 62.

Le somme spettanti ai creditori e ai soci, non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione accennata nell'art. 59 del presente regolamento, devono essere depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti con la indicazione del nome del proprietario o dei numeri dei libretti se questi sono al portatore. La Cassa paga alla persona indicata o al possessore ritirando il titolo.

Art. 63.

Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di che nell'articolo precedente, i libri dell'Istituto devono essere depositati e conservati presso il Tribunale Civile, per cinque anni.

Chiunque vi abbia interesse può esaminarli, purchè anticipi le spese occorrenti.

Art. 64.

Gli onorari e le indennità al Commissario Regio, al Commissario straordinario e al Liquidatore sono pagati dall'Istituto nella misura stabilita dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Ai Commissari Regi e straordinari è attribuita una indennità giornaliera, graduata secondo l'importanza dell'Istituto nella misura che sarà stabilita dal Ministero, oltre al rimborso di eventuali spese di viaggio.

Ai liquidatori, oltre la indennità giornaliera come sopra stabilita e al rimborso delle spese di viaggio, viene corrisposta una provvigione sull'ammontare della realizzazione delle attività non rappresentate da titoli quotati in borsa.

La provvigione sarà determinata dal Ministero a periodi mensili e trimestrali, avuto riguardo alla entità e difficoltà delle operazioni compiute dal liquidatore nel mese o nel trimestre.

Essa sarà pagata di regola al liquidatore al termine della liquidazione e senza decorrenza di interessi. In caso però di morte del liquidatore sarà pagata per intero agli eredi di lui, e, nel caso di dimissione per motivi riconosciuti giusti dal Ministero, ne sarà pagata al liquidatore la metà, rimettendo il pagamento dell'altra metà a liquidazione finita.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste:
ACERBO.

Numero di pubblicazione 482.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1931, n. 219.

Autorizzazione alla Regia scuola di avviamento al lavoro di Colle Val d'Elsa ad acquistare parte del fabbricato di proprietà della « Società anonima fiammiferi Lambertucci ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza, in data del 2 aprile 1930, del presidente della Regia scuola di avviamento al lavoro in Colle di Val d'Elsa, con la quale si chiede l'autorizzazione ad acquistare una parte di un fabbricato di proprietà della « Società anonima fiammiferi Lambertucci » in liquidazione, per adibirla ad uso di locali scolastici;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il regolamento per la sua applicazione approvato con R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Veduto l'art. 43 del regolamento per l'istruzione industriale, approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Regia scuola di avviamento al lavoro di Colle di Val d'Elsa è autorizzata ad acquistare per il prezzo convenuto di L. 130.000 parte del fabbricato di proprietà della « Società anonima fiammiferi Lambertucci » in liquidazione, allo scopo di adibirla, previ i necessari adattamenti, ad uso di locali scolastici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 81. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 483.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1931, n. 224.

Composizione della Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 16 dicembre 1928, n. 3443, e 25 aprile 1929, n. 926, relativi alla composizione della « Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste »;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri per l'aeronautica, per le colonie, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla « Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste », la cui composizione risulta dall'art. 1 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3443, e dall'art. 1 del R. decreto 25 aprile 1929, n. 926, sono aggiunti, quali membri:

1° un ufficiale superiore designato dal Ministero della aeronautica fra quelli in servizio presso l'ufficio centrale del Demanio;

2° il capo della Divisione amministrativa della Direzione generale del personale e dei servizi militari del Ministero della marina.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° marzo 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — DE BONO
DI CROLLALANZA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 86. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 484.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1931, n. 211.

Approvazione dello statuto organico per il governo dell'Associazione di pubblica assistenza, con sede in Bari.

N. 211. R. decreto 19 gennaio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico per il governo dell'Associazione di pubblica assistenza, con sede in Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 485.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1931, n. 215.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « F. Fiorentino », in Nicastro.

N. 215. R. decreto 19 febbraio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « F. Fiorentino » di Nicastro, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 486.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1931, n. 216.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Dante Alighieri », in Fiume.

N. 216. R. decreto 19 febbraio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Dante Alighieri » di Fiume viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 487.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1931, n. 220.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari nel comune di Gracova Serravalle.

N. 220. R. decreto 26 febbraio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione di opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito in territorio del comune di Gracova Serravalle (provincia di Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 488.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1931, n. 229.

Erezione in ente morale della « Fondazione Achille Colombo », con sede in Isola del Liri.

N. 229. R. decreto 5 febbraio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, la « Fondazione Achille Colombo », con sede in Isola del Liri, viene eretta in corpo morale, ne è approvato il relativo statuto ed è autorizzata ad accettare una donazione di un milione in titoli del Debito pubblico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1931 - *Anno IX*

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 febbraio 1931.

Aumento dei diritti di cancelleria pei provvedimenti nobiliari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Veduto l'art. 2 del R. decreto 6 novembre 1930, n. 1494, in forza del quale l'importo dei diritti di cancelleria sui provvedimenti nobiliari da esso specificati deve essere aumentato del costo del modulo per le Regie lettere patenti e della relativa copertina, nella misura che, ad ogni nuova fornitura, sarà stabilita con decreto del Capo del Governo;

Veduta la lettera 31 ottobre 1930, n. 18404, del Regio provveditorato generale dello Stato che, a tale proposito, segnala il costo unitario dei moduli e delle cartelle ultimamente somministrati alla Consulta araldica per il rilascio delle Regie lettere patenti anzidette;

Decreta:

L'importo dei diritti di cancelleria di cui agli articoli 3, 5, 11, 13 e 15 della tabella allegata al R. decreto 6 novembre 1930, n. 1494, è aumentato, fino a nuova disposizione, di L. 60 per ogni diploma di Regie lettere patenti inserito in copertina rivestita di tela, e di L. 100 per ogni diploma con copertina rivestita di pelle.

Roma, addì 20 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1341)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1931.
Riconoscimento del Fascio di Mattuglie (Fiume) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Mattuglie (Fiume) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Muttuglie (Fiume) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 186.

(1308)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1931.
Riconoscimento del Fascio di Santa Caterina (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Santa Caterina (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Santa Caterina (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 234.

(1309)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1931.
Ordinanza di sanità marittima concernente l'abilitazione del porto di Trapani alla esecuzione di alcune misure sanitarie.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 19 agosto 1929, n. 1680;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;
Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Decreta:

Art. 1.

Il porto di Trapani (Sicilia) è abilitato a effettuare la distruzione periodica dei roditori e quella degli insetti a bordo delle navi e a rilasciare sia i certificati di esenzione dalla derattizzazione, sia di eseguita derattizzazione e disinsettazione a norma di quanto è prescritto dall'art. 28 della Convenzione internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, e dagli articoli 32, 33, 34 e 47 dell'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Art. 2.

Lo stesso porto di Trapani è abilitato ad ammettere a libera pratica le navi riconosciute indenni di peste, di colera e di febbre gialla, a norma degli articoli 2, 9 e 15 dell'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930, e a compiere le operazioni sanitarie prescritte nei confronti delle navi stesse, dagli articoli 5, 6, 8, 13, 14 e 18 della ordinanza medesima.

Art. 3.

Il prefetto della provincia di Trapani è incaricato della esecuzione della presente ordinanza che avrà vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1350)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1931.
Riconoscimento della Sezione autonoma per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto delle Marche del 30 ottobre 1930.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 febbraio 1931-IX, n. 142;
Visto l'atto 5 febbraio 1931-IX, rogito n. 825, repertorio n. 2648, del notaio dott. Renato Messea in Roma, con il quale si è costituita con sede in Roma, presso la Direzione generale del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, una speciale Sezione autonoma per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930;

Decreta:

È riconosciuta, a tutti gli effetti, la Sezione autonoma per la concessione di mutui ipotecari ai danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930, come sopra costituita in seno al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con sede in Roma, in via Piacenza n. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 369.

(1348)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1931.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Rio Tercero (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Rio Tercero alla dipendenza del Regio consolato in Cordoba.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: FANI.

(1318)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1931.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Pocos de Caldas (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Pocos de Caldas alla dipendenza del Regio consolato in Bello Horizonte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: FANI.

(1319)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1931.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in S. Joâo del Rey (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in S. Joâo del Rey alla dipendenza del Regio consolato in Bello Horizonte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: FANI.

(1320)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1931.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Carangola (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Carangola alla dipendenza del Regio consolato in Bello Horizonte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: FANI.

(1321)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1931.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Alem Parayba (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Alem Parayba alla dipendenza del Regio consolato in Bello Horizonte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: Fani.

(1322)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1931.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Guaxupè (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Guaxupè alla dipendenza del Regio consolato in Bello Horizonte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: Fani.

(1323)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1931.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione fra le Società anonime « Compagnia italiana dei grandi alberghi », con sede in Venezia, « Unione dei grandi alberghi », con sede in Milano, e « Bagni Alberoni », con sede in Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Visto il ricorso presentato dalla Società anonima « Compagnia italiana dei grandi alberghi » con sede in Venezia, la quale espone di voler procedere alla fusione, mediante incorporazione, con la Società « Unione dei grandi alberghi » con sede a Milano e con la Società anonima « Bagni Alberoni » con sede a Venezia;
Ritenuto che la detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre il termine stabilito negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società anonime « Compagnia italiana dei grandi alberghi » con sede in Venezia, « Unione dei grandi alberghi » con sede in Milano e « Bagni Alberoni » con sede in Venezia, rendendosi così applicabile alle deliberazioni di fusione e a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti delle dette Società le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime, ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, disposta col presente decreto, nei giornali *La Gazzetta di Venezia,* il *Popolo d'Italia* e il *Corriere della Sera* di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta* [Uffi]*ciale* del Regno.

Roma, addì 19 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: Rocco.

(1349)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1931.
Nomina del sig. Giuseppe Tegon a commissario straordinario del Sindacato provinciale fascista orchestrali e bandisti di Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il decreto Ministeriale 28 agosto 1930-VIII, con il quale furono sciolti gli organi direttivi del Sindacato provinciale fascista degli orchestrali e bandisti di Roma, e il dott. Nicolò De Cesare fu nominato commissario ministeriale per la straordinaria gestione del Sindacato stesso fino alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria;
Vista la lettera 13 gennaio 1931-IX, n. 390/27/68, della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Tegon è nominato commissario ministeriale per la straordinaria gestione del Sindacato provinciale fascista degli orchestrali e bandisti di Roma fino alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria, in sostituzione del dott. Nicolò De Cesare, dimissionario.

La Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro per le corporazioni:
Bottai.

p. *Il Ministro per l'interno*:
Arpinati.

(1343)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 172 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto

1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Griparich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Griparich Lucia, figlia del fu Cosma e della fu Maria Faragona, nata a Pola l'11 dicembre 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grippari ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(658)

N. 175 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Granzenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Granzenich Pietro, figlio del fu Giovanni e della fu Vuch Lucia, nato a Capodistria il 7 febbraio 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Granzini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Parovel Domenica fu Pietro e fu Zettin Maria, nata a Capodistria il 25 dicembre 1875 ed ai loro figli nati a Capodistria: Pietro il 1° luglio 1908; Giovanni, il 16 marzo 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(659)

N. 174 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gregorich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregorich Mario, figlio del fu Domenico e di Deponte Maria, nato a Capodistria il 1° gennaio 1892, e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gregori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Romano Istria fu Antonio e di Marinsich Lucia, nata a Capodistria il 23 luglio 1897; ed ai loro figli nati a Capodistria: Nerina, il 16 gennaio 1917; Luciano, il 9 agosto 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(660)

N. 173 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gregorich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Gregorich Maria vedova, figlia del fu Deponte Francesco e della fu Tamplenizza Elena, nata a Capodistria il 20 dicembre 1870, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gregori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle cognate figlie del fu Giovanni Gregorich e della fu Maria Lonzar, nate a Capodistria: Teresa, il 1° agosto 1878; Elena, l'8 agosto 1880.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(661)

N. 194 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gabrielich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gabrielich Giovanni, figlio di Francesco e di Pilat Pierina, nato a Pisino il 27 dicembre 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gabrielli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati dall'or defunta Teresa Detoffoli: Carlo, nato a Zarec il 6 gennaio 1900 e Vittorio nato a Pola il 1° maggio 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(662)

N. 159 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ghersettich » (Grzetic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersettich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Stancich Elena, nato a Sarezzo il 29 dicembre 1848, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersetti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(663)

N. 67 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Gombac » e « Ansic » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Gombac Maria vedova di Francesco, figlia di Ansic Giovanni e di Maria Palcich, nata a Altermark (Jugoslavia) il 19 dicembre 1856, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gombacci » e « Ansi » (Gombacci Maria nata Ansi).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(664)

N. 298 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ghersinich » (Grzinic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersinich (Grzinic) dott. Antonio, figlio del fu Michele e di Lucia Ribarich, nato a Parenzo il 5 settembre 1873 e abitante a Pisino, via Principe Umberto n. 674, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Elena Cos di Giovanni e di Anna Böhn, nata a Pisino il 21 settembre 1884; ed ai figli nati a Pisino: Vera, il 13 aprile 1906; Miroslavo, il 23 aprile 1909; Antonio, il 17 luglio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(665)

N. 229 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dorcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dorcich Matteo, figlio del fu Giovanni e della fu Ghersetich Maria, nato a Pisino il 14 febbraio 1855, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dorci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(666)

N. 327 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Duncovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Duncovich Casimiro, figlio di Zaccaria e di Cella Antonia, nato a Cherso il 4 marzo 1901, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Doncovio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Javornik Ersilia di Andrea e di Zappé Angela, nata a Pola il 6 giugno 1903; al figlio Zaccaria, nato a Pola il 13 giugno 1928; ed alla figlia Nives, nata a Cherso il 6 agosto 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(667)

N. 240 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drusetich » (Druzetich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Drusetich (Druzetich) Francesco, figlio del fu Antonio e della fu Hraicar Craizer Fosca, nato a Gallignana il 1° dicembre 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drosetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Piletich Giovanna fu Giacomo e fu Lanza Lucia, nata a S. Ivanaz il 21 agosto 1874; ai loro figli nati a Gallignana: Lucia, il 13 dicembre 1904; Francesca, il 28 novembre 1907; Caterina, il 19 aprile 1909; Antonio, il 14 maggio 1903; alla nuora, moglie di Antonio: Sagrich Maria di Biagio e di Craizer Maria, nata a Gimino il 4 luglio 1902; ed al nipote Francesco, di Antonio e di Sagrich Maria, nato a Gallignana il 1° agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(668)

N. 239 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Druzetic » (Drusetich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Druzetic (Drusetich) Giovanni, figlio del fu Giorgio e della fu Jedrcicic Maria, nato a Gallignana il 26 dicembre 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drosetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Paziente Maria di Paolo e di Maria Bertetich, nata a Gallignana il 18 aprile 1874; ed ai loro figli nati a Gallignana: Giuseppe, il 20 dicembre 1904; Eufemia, il 23 novembre 1909; Aurora, il 4 aprile 1911; Giovanni, il 12 maggio 1898; ed alla nuora, moglie di Giovanni: Matuchina Caterina di Giuseppe e di Bertetich Maria, nata a Gallignana il 5 marzo 1897; alla nipote Drusetich Pietra di Giov. e di Caterina, nata a Gallignana il 2 marzo 1927; nonchè ai figli nati a Gallignana: Giorgio, il 21 agosto 1903; Caterina, il 21 aprile 1906; Anna, il 25 aprile 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(669)

N. 241 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drusetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Drusetich Matteo, figlio del fu Giuseppe e di Starcich Caterina, nato a Gallignana l'11 febbraio 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drosetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rusich Caterina fu Antonio e di Runco Giuseppina nata a Gallignana il 29 settembre 1898; al figlio Giovanni, nato a Gallignana il 21 ottobre 1926; alla madre Starcich Caterina fu Giorgio e fu Tancovich Antonia, nata a Gallignana il 19 novembre 1849.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(670)

N. 241 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drusetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Drusetich Antonio, figlio del fu Giuseppe e di Starcich Caterina, nato a Gallignana il 19 gennaio 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drosetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bertetich Giovanna di Giacomo e di Jeromella Maria nata a Gallignana il 19 dicembre 1882; ed ai figli nati a Gallignana: Giuseppe, il 28 marzo 1912; Fosca, il 17 aprile 1915; Milenco, il 7 aprile 1917; Pierina, il 19 luglio 1920; Caterina, il 6 dicembre 1906; Rosa, il 20 giugno 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(671)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 14 marzo 1931 è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 14 febbraio 1931, n. 165, recante l'autorizzazione della ulteriore spesa di L. 15.000.000 per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930.

(1351)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Ordinamento delle maestranze portuali di Crotone.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Reggio Calabria n. 12 del 24 novembre 1930-IX, i lavoratori del porto di Crotone sono stati raggruppati in una sola Compagnia, denominata « Compagnia Antonio Cosentino dei lavoratori portuali di Crotone ».

(1335)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 28

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 20 febbraio 1931 — (migliaia di lire)
Oro in cassa . . L		5.305.857.093,51	+ 5.026
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 2.955.359.361,63		+ 23.463
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1.081.178.945,74		—
		4.036.538.307,37	+ 23.463
Riserva totale L.		9.342.395.400,88	+ 28.489
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato »		1.780.481.639,52	—
Cassa . . . . . »		341.073.632,35	+ 107.484
Portafoglio su piazze italiane . »		3.656.066.788,68	+ 23.602
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		5.518.884,18	+ 1.822
Anticipazioni su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1.441.346.473,24		+ 207.943
Anticipazioni su sete e bozzoli	» 771.178,05		— 479
		1.442.117.651,29	+ 207.464
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.159.949.650,12	+ 910
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. . »		125.000.000 —	—
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione .	L. 160.143.616,78		+ 3.577
altri	» 71.984.446,06		+ 9.050
		232.128.062,84	+ 12.627
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . L.		369.907.771,05	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		166.479.104,52	—
Istituto di liquidazioni . . . . »		626.229.713,71	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti .	» 79.491.940,89		—
Impiego fondo pensioni .	» 208.975.473,71		+ 1
Debitori diversi	» 1.646.162.645,41		+ 11.898
		1.997.115.060,01	+ 11.899
Spese . L.		15.849.785,35	+ 6.119
L.		21.460.313.144,50	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . »		27.344.308.828,50	+ 275.072
L.		48.804.621.973,00	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . »		279.566.452,89	— 206
TOTALE GENERALE L.		49.084.188.425,89	—

Saggio normale dello sconto 5 1/2 per cento (dal 19 maggio 1930).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(15547)

D'ITALIA

Versato L 300.000.000

febbraio 1931 (IX)

PASSIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 20 febbraio 1931 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . L.		15.129.358.550 —	+ 258.099
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		351.051.306, 60	— 25.245
Depositi in conto corrente fruttifero . . . . »		1.986.447.165, 91	— 75.293
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire . . L		17.766.857.022, 51	+ 157.561
Capitale . . . . L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto . . . . »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32.500.000 —	—
Conti correnti passivi		17.305.207.04	+ 1.032
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . »		1.347.750.721, 61	+ 169.284
Istituto di liquidazioni - conto titoli . . . . »		369.907.771, 05	—
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno { conto corrente . »		196.141.403, 34	+ 475
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno { conto titoli . . »		125.000.000 —	—
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti . . . . L.	79.606.150, 72		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46.000.000 —		—
Creditori diversi . . . . »	729.438.370, 16		+ 67.314
		855.044.520, 88	+ 67.314
Rendite . . . . L.		76.297.208, 63	+ 4.748
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . »		73.509.289, 44	—
L.		21.460.313.144, 50	—
Depositanti . . . . »		27.344.308.828, 50	+ 275.072
L.		48.804.621.973, 00	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		279.566.452, 89	— 206
TOTALE GENERALE . L.		49.084.188.425, 89	—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 52.58 per cento.

p. *Il ragioniere generale:* RIPETTI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI.

Ufficio della Proprietà intellettuale.

ELENCO n. 3/1931 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
29 ottobre 1929	The Dunlop Rubber Company Ltd., a Birmingham (Gran Bretagna).	Cerchio di ruote per aeroplani (modello).	7941
29 » »	The Dunlop Rubber Company Ltd., a Birmingham (Gran Bretagna).	Cerchio di ruote per aeroplani (modello).	7942
29 » »	The Dunlop Rubber Company Ltd., a Birmingham (Gran Bretagna).	Cerchio di ruote per aeroplani (modello).	7943
13 novembre »	Gatto Angelo, a Roma.	Scarpa da donna (modello).	7944
3 febbraio 1930	Società Acque Gasate ed Affini, a Milano.	Bottiglietta (modello).	7945
3 » »	Società Acque Gasate ed Affini, a Milano.	Bottiglietta (modello).	7946
19 » »	Soc. An. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7947
19 » »	Soc. An. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7948
19 » »	Soc. An. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7949
28 marzo »	Phillips Rubber Soles Ltd., a Londra.	Suola per calzature, munita di incavi raccordati da solcature (modello).	7950
8 aprile »	Soc. An. Fabbrica Nazionale Pizzi P. M. Dematteis & C., a Rivoli-Vica (Torino).	Pizzo imitazione tombolo di Venezia (disegno).	7951
8 » »	Soc. An. Fabbrica Nazionale Pizzi P. M. Dematteis & C., a Rivoli-Vica (Torino).	Pizzo di Barmen (disegno).	7952
9 » »	Oldani Angelo, a Tripoli.	Bidone someggiabile (modello).	7953
9 » »	Ditta E. Isolabella & Figlio dei F.lli Isolabella & Co., a Milano.	Bottiglia per liquori (modello).	7954
9 » »	Ditta E. Isolabella & Figlio dei F.lli Isolabella & Co., a Milano.	Bottiglia per liquori (modello).	7955
11 » »	Zerbini Carlo, a Torino.	Comando a distanza per l'apertura e chiusura del rubinetto della benzina da applicarsi ai filtri per autoveicoli (modello).	7956
30 » »	Societé Française Radio Electrique, a Parigi.	Disposizione d'insieme per una stazione trasmittente e ricevente di telegrafia e telefonia senza fili (modello).	7957
26 » »	Ditta Mauro Bonesi, a Bologna.	Articolo di confetteria a forma di cerino (modello).	7958
28 » »	Parodi Achille, a Genova.	Distributore di liquido detersivo e specialmente di sapone liquido (modello).	7959
22 »	Soc. An. Mazzucchelli, a Castiglione-Olona (Varese).	Cartella porta pettini (modello).	7960
24 » »	Soc. Costruzione Apparecchi Elettrodomestici, a Milano.	Carcassa per aspirapolvere elettrica (modello).	7961
24 »	Soc. Costruzione Apparecchi Elettrodomestici, a Milano.	Supporto per carcassa di aspirapolvere elettrico (modello).	7962

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
26 aprile 1930	Casorati Maria, a Milano.	Disegno di fabbrica per calze in genere.	7963
25 » »	N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Olanda).	Telaio di antenna (modello).	7964
25 » »	N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Olanda).	Stativo per apparecchio dentario a raggi X (modello).	7965
25 » »	N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Olanda).	Dispositivo registratore per apparecchio emettente raggi ultravioletti (modello).	7966
15 maggio »	Starley William, a Birmingham (Gran Bretagna).	Ruota da bicicletta (modello).	7967
26 aprile »	L. Desmarquest & Co. S. A., a Parigi.	Mattone ad alveoli provvisto di coste ad ondulazioni trasversali (modello).	7968
26 » »	L. Desmarquest & Co. S. A., a Parigi.	Mattone ad alveoli provvisto di coste ad ondulazioni trasversali (modello).	7969
29 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7970
29 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7971
29 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7972
29 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7973
29 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7974
30 » »	N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Olanda).	Armatura per lampade (modello).	7975
16 maggio »	Budol Wheel Company, a Philadelphia, Penn. (S.U.A.).	Ruota per veicoli (modello).	7976
17 » »	N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Olanda).	Apparecchio elettrico di illuminazione (modello).	7977
17 » »	N. V. Philips, Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Olanda).	Apparecchio elettrico di illuminazione (modello).	7978
17 » »	S.I.A.T.A. - Società Italiana Applicazioni Tecniche Automobilistiche, a Torino.	Testa riportata per motori a scoppio di autoveicoli (modello).	7979
17 » »	Mantovani Angelo, a Milano.	Cestino di cartone in un solo pezzo per portare vivande (modello).	7980
23 » »	Società Italiana Laminazione Alluminio, ad Alessandria.	Recipiente profondo di forma tronconica con parete pieghettata (modello).	7981
23 » »	Società Italiana Laminazione Alluminio, ad Alessandria.	Recipiente di pianta ovale con parete pieghettata (modello).	7982
23 » »	Società Italiana Laminazione Alluminio, ad Alessandria.	Recipiente di pianta quadrata cogli spigoli delle pareti arrotondati e pieghettati (modello).	7983
23 » »	Società Italiana Laminazione Alluminio, ad Alessandria.	Recipiente profondo di forma prismatica quadrata cogli spigoli delle pareti arrotondati e pieghettati (modello).	7984
23 » »	Società Italiana Laminazione Alluminio, ad Alessandria.	Recipiente profondo di pianta ovale con parete pieghettata (modello).	7985
23 » »	Società Italiana Laminazione Alluminio, ad Alessandria.	Recipiente di pianta circolare con parete cilindrica svasata e pieghettata (modello).	7986
23 » »	Società Italiana Laminazione Alluminio, ad Alessandria.	Recipiente di pianta rettangolare cogli spigoli delle pareti arrotondati e pieghettati (modello).	7987
23 » »	Società Italiana Laminazione Alluminio, ad Alessandria.	Recipiente di pianta romboidale cogli spigoli delle pareti arrotondati e pieghettati (modello).	7988
4 giugno »	Pellini Lia vedova Guarnieri, a Milano.	Spazzolino per denti smontabile e girevole (modello).	7989
4 » »	Soc. An. Rag. A. G. Rossi, a Torino.	Guida dentata per pannelli scorrevoli di finestre, portiere e simili (modello).	7990

Roma, 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il direttore: A. JANNONE.

(1334)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'ASSISTENZA, PREVIDENZA E PROPAGANDA CORPORATIVA

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita a garanzia degli assicurati italiani dalla Compagnia « Società riunite di assicurazione trasporti e riassicurazioni generali » di Napoli.

Il liquidatore della Compagnia « Società riunite di assicurazione trasporti e riassicurazioni generali », con sede in Napoli, rag. Mario Cutolo, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione di L. 166.200 di titoli del consolidato 5 %, costituita a garanzia degli assicurati costituenti il portafoglio italiano, per procedere al pagamento dei sinistri accertati e al rimborso dei premi per rischi non corsi, asserendo che gli unici creditori, in dipendenza di rapporti di assicurazione diretta sono: la ditta Costa e Saccà di Messina, per L. 17.000 e la Società industriale romagnola di Milano per L. 115.000 compresi nel piano di riparto depositato al Tribunale di Napoli.

Si invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire in debita forma legale, un ricorso a questo Ministero, Direzione generale dell'assistenza, previdenza e propaganda corporativa, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al predetto liquidatore della Compagnia « Società riunite di assicurazione trasporti e riassicurazioni generali », via P. Denza, 7 Napoli.

(1324)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 9 marzo 1931-IX sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Comm. Gaetano Ferorelli a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Bari.

Cav. Francesco Balladore a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Rovigo.

(1333)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 102.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 356 — Data: 5 dicembre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Cunzolo Matteo fu Giuseppe per conto di Iannuzzi Maria Giuseppa di Domenico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 84, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 31 luglio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Macerata — Intestazione: Ubaldi Don Silvio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 25, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 2[illegible] si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un m[illegible] dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza c[illegible] siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragio[illegible] i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo d[illegible] restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 marzo 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1294)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 61.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 marzo 1931 - Anno IX

Francia	74.69	Oro	368.34
Svizzera	367.35	Belgrado	33.54
Londra	92.745	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.655	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	200.25	Norvegia	5.105
Belgio	2.661	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.548	Svezia	5.112
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.59	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	72.30
Peso Argentino Oro	15.09	Rendita 3.50 % (1902)	67.25
Peso Argentino Carta	6.625	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.09	Consolidato 5 %	82.55
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3.50 %	79.925

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.